



**N.protocollo: 20/2008**

**Data: 11 marzo 2008**

**Oggetto: REGISTRAZIONE DELLE FATTURE PERVENUTE DA CONTRIBUENTI MINIMI**

La manovra Finanziaria per il 2008 ha introdotto un nuovo regime fiscale per i contribuenti di piccole dimensioni, c.d. “*contribuenti minimi*”, che può interessare tutti i clienti, quanto meno per ciò che riguarda le modalità di registrazione delle fatture pervenute da tali soggetti.

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito quanto riepilogato nella seguente tabella:

Tipologia di soggetto	Adempimenti da osservare
Contribuente nel regime dei minimi.	<ul style="list-style-type: none"><li>• È necessario essere titolari di partita Iva.</li><li>• L’Iva non viene addebitata al committente o al cessionario, dovendosi indicare sulla fattura la dicitura “<i>operazione effettuata ai sensi dell’art.1, co.100, della L. n.244/07</i>”.</li><li>• Trattandosi di operazione non assoggettata ad Iva, se il corrispettivo supera euro 77,47 deve essere apposta la marca da bollo da euro 1,81 sull’originale da consegnare al cliente.</li></ul>
Contribuente che acquista un bene o un servizio da un soggetto che adotta il regime dei minimi.	<ul style="list-style-type: none"><li>• È necessario registrare la fattura sui registri Iva, utilizzando una causale del tipo “<i>art.1, co.100, L. n.244/07</i>”.</li><li>• Le operazioni vanno incluse nell’elenco fornitori.</li></ul>

Pertanto, ciò che è importante segnalare è che:

- fatture senza Iva ma con la particolare dicitura sono da considerarsi regolari e non debbono essere regolarizzate; viceversa, fatture senza Iva ma prive della indicazione del regime debbono essere fatte rettificare dal fornitore, al fine di evitare il rischio di un’omessa regolarizzazione;
- la fattura ricevuta deve comunque essere registrata sul libro Iva acquisti e non può essere semplicemente annotata a libro giornale, come invece pareva ragionevole sostenere prima della C.M. n.13/E/08; da ciò è possibile dedurre che tale tipo di operazioni di acquisto dovranno essere separatamente indicate nella dichiarazione Iva dell’anno 2008 e seguenti;
- l’obbligo di apposizione della marca da bollo consente al fornitore di addebitare tale somma al cliente, quindi il corrispettivo può essere legittimamente incrementato di tale importo; al riguardo, è bene rammentare che l’art.22 del DPR n.642/72 (disciplina dell’imposta di bollo) prevede che sono obbligati in solido per il pagamento dell’imposta e delle sanzioni, tra l’altro, tutti coloro che ricevono o fanno uso di un atto o documento, non soggetto a bollo sin dall’origine, senza prima farlo munire del bollo prescritto;
- se l’operazione ricevuta è rappresentata da una prestazione di lavoro autonomo o provvigione, è necessario operare normalmente la ritenuta d’acconto, secondo le regole del DPR n.600/73.

Tale impostazione delle registrazioni contabili consentirà un più agevole e corretto assolvimento degli obblighi dichiarativi.